



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IX "Politiche europee e internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali"

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania", come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la domanda del Sig. HUTULEAC Tiberiu Mihail, cittadino rumeno, volta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale estero per l'esercizio in Italia della qualifica di "Responsabile Tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, art. 1, comma 2, **lett. a)** impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere e **lett. b)** impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

VISTO il Certificato di Qualifica di "specialista in elettronica, indirizzo elettrotecnico" - serie B n. 117655 – conseguito dall'interessato e rilasciato nel 1988 dal Ministero dell'Educazione Nazionale e della Ricerca scientifica della Romania, che conferisce "il diritto di lavorare in produzione come praticante";

VISTO il Certificato n. 71420/A.N./14.02.2019 del "Ministry of National Education – National Centre for recognition and equivalence of diplomas" - Autorità rumena competente per la Direttiva 2005/36/CE – riferito al Diploma de Bacalaureat serie C n. 17570 del Sig. Hutuleac F. Tiberiu Mihail, nel campo degli **studi di elettrotecnica**, rilasciato da Radio-TV Elettrotechnical Industrial High School di



Braila nel registro n. 75/05.09.1988 dopo 4 anni di studi secondari, in cui si certifica che corrisponde all'art. 11 lett. b) (i) della Direttiva, che consente di esercitare la professione senza altro requisito e che la professione non è regolamentata in Romania;

VISTO il documento denominato "Foaie matricola" (pagella scolastica) contenente l'elenco delle materie oggetto del ciclo scolastico di 4 anni (dal 1984 al 1988);

CONSIDERATO inoltre che, dalle informazioni rintracciabili nel database della Commissione europea l'attività di "elettricista", risulta che in Romania è necessario essere in possesso dell'autorizzazione ANRE per esercitare l'attività in modo autonomo;

VISTO il documento "Attestato n. 201814882/28 – nov. 18 – Elettricista Autorizzato" rilasciato all'interessato dalla Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE, Autorita' Nazionale di Regolamentazione in Ambito Energetic) con cui si conferisce al Sig. HUTULEAC la qualifica di Elettricista autorizzato di Grado II Tipo B, per una durata illimitata (con prossima verifica il 28 novembre 2023) ed in cui risulta che il titolare "ha la competenza di progettare e/o eseguire installazioni di impianti elettrici in conformità al grado e al tipo di autorizzazione in suo possesso";

CONSIDERATO che nel regolamento ANRE l'autorizzazione di Grado II Tipo B viene definita: "per l'esecuzione di installazioni elettriche con qualsiasi potenza installata tecnicamente fattibile e con una tensione nominale inferiore a 1 KV";

VISTO che l'interessato ha documentato di essere titolare e amministratore unico, in Italia, di impresa abilitata per l'installazione di impianti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del DM 37/2008 (limitatamente a impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione di energia elettrica, nonché gli impianti di porte, cancelli e barriere) iscritta dal 15 maggio 2017 al registro imprese (codice 43.21.01) con preposto;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 20 giugno 2019, con il parere conforme delle Associazioni di categoria CNA e Confartigianato, ai sensi degli artt. 18-21 del medesimo d.lgs, ha ritenuto i titoli presentati dall'interessato idonei ed attinenti per l'esercizio in Italia dell'attività di "Responsabile tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti, di cui all'art. 1, comma 2, lett.



a) del DM 37/2008 valutando favorevolmente il possesso dell'autorizzazione ANRE che in Romania è necessaria per verificare la capacità di elettricista autorizzato;

VISTO che la medesima Conferenza, con il parere conforme delle Associazioni di categoria CNA e Confartigianato, ai sensi degli artt. 18-21 del medesimo d.lgs, ha altresì ritenuto il titolo presentato dall'interessato idoneo ed attinente per l'esercizio in Italia dell'attività di "Responsabile tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti, di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del DM 37/2008 **subordinatamente al superamento di una misura compensativa** così come disciplinata dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre n. 206, necessaria in quanto la formazione è sostanzialmente diversa in termini di durata rispetto a quella richiesta in Italia per l'esercizio della medesima attività, peraltro non supportata da adeguata esperienza lavorativa nel settore;

CONSIDERATO che, in applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE e s.m.i., la citata misura compensativa, diretta a colmare la differenza della formazione, è stata individuata nella prova attitudinale di cui all'Allegato A del presente decreto;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 180399 del 10 luglio 2019 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era stata riconosciuta con misure compensative per la parte relativa alla installazione di impianti di cui alla sopra citata lett. b);

VISTO che il richiedente non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 24;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di €32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) è stata corrisposta in data 21 febbraio 2018 dall'interessato tramite bonifico bancario della UBI Banca filiale di Roma - alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia, secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle entrate con nota prot. n. 0111398 del 14 luglio 2016, in risposta all'interpello n. 954-224/2016 della Presidenza del Consiglio;

DECRETA

Art. 1



1. Al Sig. HUTULEAC Tiberiu Mihail, cittadino rumeno, nato a Pascani (Romania il 16 febbraio 1970, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i., è riconosciuto, senza necessità di misure compensative, il titolo di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di Responsabile tecnico" in impresa che eserciti l'attività di installazione di impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, art 1, comma 2, **lett. a)** impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

2. Al Sig. HUTULEAC Tiberiu Mihail, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i., è altresì riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di Responsabile tecnico" in impresa che eserciti l'attività di installazione di impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, art 1, comma 2, **lett. b)** impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere, **subordinatamente al superamento di una misura compensativa** così come disciplinata dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre n. 206, per le motivazioni esposte in premessa;

3. La misura compensativa, volta a colmare la differenza riscontrata nella formazione citata nelle premesse, consiste in una prova attitudinale. L'oggetto della misura compensativa e le modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

5. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Roma, 08 agosto 2019

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Mario Fiorentino



ALLEGATO A

La prova attitudinale consiste in una prova pratica e in un colloquio ed è mirata a verificare il possesso da parte del candidato di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

La prova attitudinale di cui al Decreto Direttoriale 1 settembre 2017 recante *Integrazione al DM 22 aprile 2016, recante "Disposizioni per l'applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento delle qualifiche professionali: attività di installazione di impianti tecnologici negli edifici, elettricità ed elettronica"* è organizzata dalla regione territorialmente competente, si svolgerà in lingua italiana, è diretta ad accertare la conoscenza dell'attività di *installazione di impianti* ai sensi del *D.M. 22 gennaio 2008 art 1, comma 2, lettera B)*, e si articola in una **prova pratica e teorica, e in una prova orale** che verterà sulle seguenti materie.

LETTERA B) ELETTRONICA

Parte pratica

1. Montaggio e smontaggio di antenna tradizionale
2. Montaggio smontaggio di antenna per ricezione satellitare
3. Montaggio smontaggio di antenne speciali
4. Montaggio smontaggio di impianti di ripresa a circuito chiuso
5. Montaggio smontaggio di impianti anti-intrusione di tipo a fotocellula, a masse d'aria, a vibrazione
6. Elementi di domotica
 - a. Impianti bus KNX
 - i. Sensori, attuatori, BUS
 - b. Building automation

Parte teorica

7. Norma CEI 64-8
8. DM 22-01-2013 Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi nel sistema del servizio di radiodiffusione
9. Guida CEI 100-7 "Guida per l'applicazione delle norme riguardanti gli impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi"
10. Guida CEI 100-140 "Guida per la scelta e l'installazione dei sostegni d'antenna per la ricezione televisiva"
11. Guida CEI 306-2 "Guida al cablaggio per le comunicazioni elettroniche"
12. Guida 306-10 "Sistemi di cablaggio strutturato"

La prova orale consiste in un colloquio sulle citate materie, Al termine del colloquio e visto il risultato della prova pratica la Commissione esaminatrice delibera sulla prova attitudinale e rilascia al candidato apposito attestato

La prova attitudinale è organizzata dalla **Regione Lazio**, presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla Regione Lazio – Direzione regionale formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma - **PEC: formazione@regione.lazio.legalmail.it**

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di



esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.

La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento **e ne dà comunicazione a questo Ministero.**

Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.